



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.4.2008
COM(2008)184 definitivo

2008/0072 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il [...] è stato firmato a [...] un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

L'accordo interinale tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina, firmato lo stesso giorno per consentire l'applicazione anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'ASA, entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

Occorre un regolamento di applicazione che stabilisca le procedure necessarie per garantire la corretta applicazione delle disposizioni degli accordi di cui sopra in materia di: concessioni per il pesce e i prodotti della pesca, riduzioni tariffarie, adeguamenti tecnici, clausola di salvaguardia generale e clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca, clausole di penuria, circostanze eccezionali e critiche, dumping e sovvenzioni, concorrenza, frodi e cooperazione amministrativa, procedure di gestione e notifica.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti il regolamento allegato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il [...] è stato firmato a [...] un accordo di stabilizzazione e di associazione (in appresso "ASA") tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra¹.
- (2) Il [...], inoltre, il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (in appresso "accordo interinale")², che prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'ASA. L'accordo interinale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di approvazione. In caso di ritardo, l'accordo si applicherà provvisoriamente a decorrere dal [...].
- (3) È opportuno fissare le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'accordo interinale. Poiché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali di questi due strumenti sono in gran parte identiche, il presente regolamento deve applicarsi anche all'attuazione dell'ASA dopo la sua entrata in vigore.
- (4) L'ASA e l'accordo interinale prevedono che i prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina possano essere importati nella Comunità applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. Occorre pertanto fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari.

¹ GU C [...] del [...] 200, pag. [...].

² GU C [...] del [...] 200, pag. [...].

- (5) Laddove dovesse essere necessario applicare misure di difesa commerciale, esse devono essere adottate in conformità con le disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni³, al regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni⁴, al regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁵ o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁶.
- (6) Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa si applica la pertinente normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997⁷, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.
- (7) Ai fini dell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, la Commissione deve essere assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁸.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁹,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa determinate procedure per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di talune disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (in appresso "ASA") e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra

³ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

⁴ GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3918/91 (GU L 372 del 31.12.1991, pag. 31).

⁵ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁶ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁷ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

⁸ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (in appresso "accordo interinale").

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 13 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.

2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è:

- a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem o
- b) pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina vengono adottati secondo le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Fatto salvo l'articolo 7, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità con le condizioni e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 3285/94, salvo diversamente indicato all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Fatto salvo l'articolo 7, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 40 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità con le procedure di cui al regolamento (CEE) n. 2603/69.

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verificassero circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale e, successivamente, degli articoli 39 e 40 dell'ASA.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro due mesi.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

1. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6, laddove la Comunità dovesse adottare una misura di salvaguardia a norma dell'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39 dell'ASA per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie previo ricorso, se applicabile, alla procedura di consultazione di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito:

a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, se non si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA oppure

b) entro tre giorni dalla fine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 24, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA se si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.

La Commissione notifica al Consiglio le misure decise.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del paragrafo 1 entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare le misure in questione entro un mese a decorrere dal giorno in cui sono state deferite al Consiglio.

Articolo 9

Dumping e sovvenzioni

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38, paragrafo 2, dell'ASA, l'introduzione delle misure antidumping e/o compensative viene decisa in conformità con le disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 384/96 e/o nel regolamento (CE) n. 2026/97.

Articolo 10

Concorrenza

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 36 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 71 dell'ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo.

Le misure previste all'articolo 36, paragrafo 10, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 71, paragrafo 10, dell'ASA vengono adottate, in caso di aiuti, in conformità con le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 2026/97 e, negli altri casi, in conformità con le procedure stabilite dall'articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Bosnia-Erzegovina conformemente all'articolo 36 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 71 dell'ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'accordo interinale e, successivamente, nell'ASA. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.

Articolo 11

Frode o mancata cooperazione amministrativa

Qualora accerti, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44 dell'ASA, la Commissione provvede senza indugio a:

a) informare il Consiglio e

b) a notificare al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive nonché ad avviare consultazioni in seno al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione.

Tutte le pubblicazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 5, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44, paragrafo 5, dell'ASA vengono eseguite dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Commissione può decidere, in conformità con la procedura consultiva di cui all'articolo 12, paragrafo 3, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti conformemente all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44, paragrafo 4, dell'ASA.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 13

Notifica

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo interinale e, successivamente, dall'ASA.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il Presidente*